



INVESTIRE SICURO

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile
(Tariffa 60092)

Condizioni di Assicurazione

comprehensive di:

- **Allegati 1 Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011**
- **Allegato 2 soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011**
- **Regolamento della gestione separata “Credemvita II”**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)**

da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta

Edizione 5662TDE1219

Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

CONTATTI UTILI

NUMERO VERDE
GRATUITO
ASSISTENZA CLIENTI
800 – 27.33.36

Per ricevere maggiori informazioni sulla tua polizza puoi contattare il numero verde gratuito 800 – 27.33.36. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

INICE			
		INTRODUZIONE	1
		GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO	1
		CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
	1	CHE COSA È ASSICURATO	1
		1.1 PRESTAZIONI	
	2	CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI	1
	3	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	1
		3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO	
		3.2 DURATA	
		3.3 PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	
		3.4 RIVALUTAZIONE	
		3.5 SOMME CORRISPOSTE	
	4	INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
		4.1 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO	
	5	COSTI	4
		5.1 COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE	
		5.2 TASSE E IMPOSTE	
	6	COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA	5
		6.1 REVOCA	
		6.2 RECESSO	
		6.3 RISCATTO	
	7	BENEFICIARI	6
		7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI	
		7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI	
	8	OBBLIGHI DELLE PARTI	8
	9	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
		9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA	
	10	COMUNICAZIONI	12
		10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE	
		10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE	
	11	NORME FINALI	12
		11.1 CESSIONE	
		11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	
		11.3 LEGGE APPLICABILE	
		11.4 VALIDITA' E RINUNCE	
		11.5 FORO COMPETENTE	

Introduzione

Il prodotto Investire Sicuro è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile. Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Gli articoli del presente documento hanno lo scopo di dettagliare le norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di sinistro.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ALIQUTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

COMPAGNIA

Credemvita S.p.A.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA O DI ASSICURAZIONE)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

COSTI ACCESSORI (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

DATI STORICI

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

DATA DI ATTIVAZIONE

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, il cumulo dei premi versati, quelli versati nell'anno di riferimento e quelli in arretrato, il valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento e il valore della prestazione maturata ed il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il

riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LIQUIDAZIONE

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato oppure alla scadenza contrattuale.

MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero della Compagnia, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria della Compagnia. Nelle assicurazioni sulla vita il margine di solvibilità deve essere proporzionale agli impegni assunti.

PEGNO

Vedi "cessione"

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

PREMIO UNICO

Importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONE A SCADENZA

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

POLIZZA MISTA

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

POLIZZA RIVALUTABILE

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

PROLUNGAMENTO

Proroga del periodo di efficacia del contratto di assicurazione

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

REFERENTE TERZO

Soggetto diverso dal beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall' Aderente/Assicurato nel modulo di adesione, a cui Credemvita potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato quale supporto nell'identificazione dei beneficiari

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

RISCATTO TOTALE

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCADENZA ORIGINARIA

E' la data di scadenza del contratto riportata sulla proposta di assicurazione, ossia quella determinata in base alla data di decorrenza e alla durata del contratto.

SCADENZA SUCCESSIVA

E' la nuova data di scadenza attribuita al contratto in seguito ad una operazione di prolungamento.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, composto da:

- Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori - KID
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione comprensive di allegati 1 e 2, regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta (fac simile).

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

VINCOLO

Vedi "cessione".

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione in corsivo*.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del *contratto* quando il *Contraente* ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il *contratto* se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al *Contraente* di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al *Premio* convenuto per il primo anno. Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il *contratto* è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del *contratto*, ma l'assicuratore può recedere dal *contratto* stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il *Sinistro* si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal *contratto*, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere alla *Compagnia Assicuratrice* di valutare correttamente il rischio, calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare l'*Assicurato* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la *Compagnia Assicuratrice* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del *contratto*
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del *beneficiario* può essere fatta nel *contratto* di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il *beneficiario* è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un *diritto proprio* ai vantaggi dell'assicurazione.

Cosa vuol dire: per il prodotto “Investire Sicuro” i *Beneficiari* possono essere designati in sede di sottoscrizione del *contratto* ed eventualmente modificati anche successivamente mediante comunicazione scritta a Credemvita o mediante testamento (in quest'ultimo caso la designazione deve prevedere l'attribuzione delle somme assicurate).

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione e dal *contratto* di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **ad esclusione del *contratto* di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.** Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della *prescrizione* finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. CHE COSA E' ASSICURATO



Investire Sicuro è un *Contratto* di Assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile.

Il *contratto* prevede il pagamento di un *premio unico*, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro e non prevede premi aggiuntivi. Le prestazioni assicurate dal presente *contratto* sono contrattualmente garantite da Credemvita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della *gestione separata* "Credemvita II". La misura percentuale della *rivalutazione* riconosciuta al capitale assicurato è uguale al rendimento percentuale ottenuto dalla *gestione separata* "Credemvita II" al 31 Dicembre di ogni anno, diminuito di 1,20 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di *costi* di gestione. La misura percentuale della *rivalutazione*, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.

1.1 PRESTAZIONI

Il *Contratto* prevede che, a fronte del pagamento di un *premio unico* pari ad almeno 5.000 Euro da parte del *Contraente*, Credemvita assuma l'obbligo della copertura assicurativa e quindi al momento del decesso dell'*Assicurato* venga liquidato un capitale.

Trattandosi di assicurazione sulla vita nel modulo di Proposta deve essere indicato:

- un soggetto *assicurato*
- uno o più beneficiari

Se alla data di *scadenza* (originaria o successiva) del *Contratto* l'*Assicurato* è ancora in vita, Credemvita corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato rivalutato fino alla data di *scadenza* del *contratto*.

In caso di decesso dell'*Assicurato* nel corso della *durata contrattuale*, Credemvita corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Il rischio di morte dell'*Assicurato* è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato*.

2. CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI



Non sono assicurabili le persone che abbiano residenza estera, per contro sono assicurabili solo coloro che abbiano la residenza fiscale italiana.

3. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO

A) Il *Contraente* che vuole attivare il *Contratto* di Assicurazione deve:

- Sottoscrivere il modulo di proposta in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere;
- Sottoscrivere il modulo di adeguata verifica antiriciclaggio in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere;
- Versare il *premio unico*

B) Credemvita, per attivare il *Contratto* di assicurazione, deve avere incassato il pagamento del *premio unico*.

Il *Contratto* avrà decorrenza, e le coperture assicurative avranno inizio, dalla data di ricezione da parte di Credemvita (valuta riconosciuta a Credemvita) del pagamento del *premio unico* (art 4.1 modalità pagamento dei premi).

L'attivazione della *polizza* non avrà luogo nel caso in cui per Credemvita:

- vi siano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del *contratto*, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione, in tal caso, nulla sarà dovuto al *Beneficiario*, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in *contratto*;
- vi siano impedimenti derivanti dal superamento degli importi massimi indicati nell'allegato 1, che con la sottoscrizione della proposta il *Contraente* accetta espressamente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dall'*intermediario* assicurativo.

3.2 DURATA

Il presente *Contratto* ha una durata di 4 (quattro) anni fino al giorno del quarto anno corrispondente alla data di decorrenza della *polizza*.

Il *Contratto* di Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza e cessa dalle ore 24 del giorno in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:

- Esercizio del diritto di *recesso*;
- Decesso dell'*Assicurato*;
- Esercizio del *Riscatto totale*.

In assenza degli eventi sopra descritti in corso di *durata contrattuale*, la *scadenza* indicata nella *Proposta di assicurazione* è prolungata salva diversa comunicazione delle parti.

3.3 PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO

Laddove nel giorno di *scadenza* del *contratto* lo stesso sia ancora vigente e quindi:

- a) l'*Assicurato* risulti ancora in vita;
- b) il *Contraente* non abbia dato corso a *recesso* o *riscatto totale*;
- c) il *Contraente* o Credemvita non abbiano altrimenti comunicato, per iscritto, la volontà di non procedere al *prolungamento* del *Contratto*,

viene effettuato il *prolungamento* della *scadenza* al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di *scadenza*, con ulteriore *prolungamento* automatico della *scadenza* dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Con il *prolungamento* della *scadenza* Credemvita garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell'*Assicurato* alla data del 31 dicembre dell'anno solare della *scadenza* prolungata.

Qualora il *Contraente* non intenda prolungare il *Contratto* deve inviare comunicazione scritta mediante raccomandata A/R che deve essere ricevuta da Credemvita almeno 30 giorni prima della data di *scadenza* contrattuale originaria o successiva. Diversamente nel caso in cui sia Credemvita a non voler prolungare il *contratto* dovrà darne comunicazione scritta al *Contraente*, mediante raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data di *scadenza* contrattuale originaria o successiva.

3.4 RIVALUTAZIONE

Il *Contratto* comporta benefici in termini di garanzia del capitale assicurato.

Indipendentemente dalla *data di attivazione* del *contratto*, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla *gestione separata* "CREDEMVITA II".

La *rivalutazione* del capitale assicurato è uguale al rendimento annuo ottenuto dalla *gestione separata* "CREDEMVITA II", diminuito di 1,20 punti percentuali, trattenuti da Credemvita a titolo di *costi* di gestione.

La *rivalutazione* del capitale, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.

Credemvita avrà la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di *rivalutazione* minimo garantito e/o la riduzione dei *costi* di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e/o dei nuovi *costi* di gestione applicati per la *rivalutazione* al 31 dicembre successivo.

3.4.1 Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale Assicurato

Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura della *rivalutazione*.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre dell'esercizio in cui è stato investito il *Premio Unico*, è ottenuto rivalutando lo stesso premio (al netto dei *costi* applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la *data di attivazione* del *Contratto* ed il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di ogni esercizio successivo al primo è ottenuto rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell'esercizio valutati all'inizio dell'esercizio stesso.

Solo per il primo anno nel quale è stato effettuato il primo *prolungamento* della *durata contrattuale*, la misura della *rivalutazione* annua riconosciuta sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della *scadenza* contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di *scadenza* contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di *scadenza* contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l'anno nel quale è stato effettuato il *prolungamento*.

3.5 SOMME CORRISPOSTE

In caso di decesso dell'Assicurato l'importo del capitale da liquidare è uguale al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Se il decesso avviene nel corso dell'esercizio in cui è stato versato il *Premio Unico*, il capitale da liquidare è ottenuto rivalutando lo stesso premio (al netto dei *costi* applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la *data di attivazione* del *Contratto* e la data del decesso dell'Assicurato.

Se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, il capitale da liquidare è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno del decesso (valutati all'inizio dell'anno stesso).

La *rivalutazione* annua da riconoscere al capitale assicurato è la stessa utilizzata da Credemvita per la *rivalutazione* del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.

Somme corrisposte in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale senza prolungamento del contratto.

Laddove alla *scadenza* del *contratto* non segua il *prolungamento* del *contratto* e l'Assicurato risulti ancora in vita, Credemvita liquida il capitale assicurato rivalutato alla data della *scadenza* medesima.

Tale capitale è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di *scadenza* contrattuale e la data di *scadenza*, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di *scadenza* (valutati all'inizio dell'anno stesso).

La misura della *rivalutazione* annua del capitale assicurato è la stessa riconosciuta al *contratto* al 31 dicembre che precede la data di *scadenza* contrattuale.

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO



4.1 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Contratto* prevede il versamento di un *premio unico* di importo minimo pari a 5.000,00 Euro e non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Il pagamento del *premio unico* può essere effettuato:

- mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 1. Credito Emiliano SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600
 2. Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154
- mediante assegno circolare, assegno postale o assegno bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il *Contraente* non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il *premio iniziale* mediante bonifico bancario, il *contratto* dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al *Beneficiario*, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in *contratto*.

Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

5. COSTI



5.1 COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* è tenuto al pagamento dei seguenti *costi* a Credemvita:

- a) per l'emissione del *contratto* Euro 15,00 prelevati dal *premio unico*;
- b) per il *riscatto totale o parziale* anticipato la penale determinata applicando le aliquote (che variano in funzione degli anni trascorsi dalla *data di attivazione*) indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile al *premio unico* versato, oltre al successivo *costo fisso* pari ad Euro 15,00 (da applicare dopo la quantificazione della penale).

Anni trascorsi	Aliquota per penale di riscatto
Fino a 2 anni	1,50%
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0,50%
Oltre 3 anni	0,00%

5.2 TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al *contratto* sono a carico del *Contraente* o dei beneficiari ed aventi diritto.



6. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA

6.1 REVOCA

Il *Contraente* può revocare la *Proposta di assicurazione* ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. La *Proposta* può essere revocata finché il *Contratto* non sia concluso. Poiché la *conclusione del Contratto* coincide con la data di sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri, della *Proposta di assicurazione* formulata dal *Contraente*, a far tempo dalla predetta accettazione la *Proposta contrattuale* non è più revocabile.

6.2 RECESSO

Il *Contraente* ha la facoltà di esercitare il diritto di *recesso* entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione da parte di Credemvita della *Proposta*.

Per esercitare il *recesso* il *Contraente*, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:

- a) recarsi presso la filiale dell'*intermediario assicurativo* ove il *contratto* di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica, che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite l'*intermediario* medesimo;
- b) inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia) in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il *Contraente* preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell'indirizzo e mail PEC.

Il *recesso* libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal *Contratto*, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il *Contraente* ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del *recesso*).

Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, rimborsa al *Contraente* un importo uguale al *premio unico* versato.

6.3 RISCATTO

Il *Contraente*, l'esecutore o il Legale Rappresentante possono richiedere la *liquidazione* anticipata, totale o parziale, del *Contratto* esercitando il riscatto. Il riscatto può essere totale o parziale.

Il diritto di riscatto può essere esercitato:

- solo nel caso in cui risulti trascorso almeno un anno dalla *data di attivazione del Contratto*;
- solo nel caso in cui non risultino superati i limiti di cui all'allegato 1, che con la sottoscrizione della *Proposta*, il *Contraente* accetta;
- nel caso di *riscatto parziale* solo laddove, oltre ai presupposti precedenti, risulti residuare un capitale assicurato di almeno 5.000,00 euro.

Nel caso in cui il *Contraente* richieda il *riscatto totale* il capitale da liquidare è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno di *riscatto totale* e la data nella quale è stato impartito l'ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell'anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno di *riscatto totale* (valutati all'inizio dell'anno stesso) ed applicando all'importo i *costi* dovuti a Credemvita.

La misura percentuale annua della *rivalutazione* da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all'80% di quella utilizzata da Credemvita per la *rivalutazione* del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.

Solo per il primo anno nel quale è stato effettuato il primo *prolungamento* della *durata contrattuale*, in caso di *riscatto totale*, la misura della *rivalutazione* annua riconosciuta sarà:

- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della *scadenza* contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di *riscatto totale*;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di *scadenza* contrattuale originaria e la data di richiesta di riscatto, l'80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di *riscatto totale*.

Il presente contratto non prevede l'opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, né nel corso della durata contrattuale, né alla scadenza contrattuale originaria, né alle scadenze successive a quella originaria.

Come richiedere il riscatto:

- presso l'intermediario assicurativo, dove il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta liquidazione, indicando in particolare le coordinate per il pagamento, ovvero il c/c intestato al Contraente e sottoscrivendo il modulo stesso. Le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dall'intermediario assicurativo;
- con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia) oppure, nel caso in cui il Contraente preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico, con PEC nel rispetto dei requisiti di firma digitale, a cui allegare:
 - a. Copia di un valido documento di identità del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - b. Copia del codice fiscale del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - c. Richiesta di liquidazione sottoscritta da Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante con indicazione del c/c bancario e relativo codice IBAN intestato al Contraente ed importo da liquidare in caso di riscatto parziale, nonché recapiti telefonici e/o mail, e dichiarazione dell'esistenza in vita dell'Assicurato;
 - d. Indicazione della professione/attività prevalente del Contraente o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - e. Indicazione dell'eventuale presenza di un titolare effettivo ed in caso affermativo i suoi dati identificativi;
 - f. Indicare se il Contraente persona fisica, esecutore o legale rappresentante, rivestano la qualifica di Persona Esposta Politicamente (PEP);
 - g. Indicare se il Contraente è "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana e se risiede fuori dall'Italia;
 - h. In caso di Esecutore/Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa copia della procura/delibera, attestante i poteri conferiti per agire in nome e per conto del Contraente;
 - i. Per il Contraente persona giuridica dovrà inoltre essere prodotta: visura camerale, dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente (persona o persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la % corrisponda al 25%+1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica), indicazione se il Contraente o i titolari effettivi rivestano la qualifica di PEP.

Limitatamente alle eventuali richieste di riscatto parziale o totale che dovessero pervenire a Credemvita con riferimento al mese di gennaio, tali operazioni potrebbero essere eseguite non prima della quarta settimana del mese di riferimento.

7. BENEFICIARI



I beneficiari sono i soggetti indicati dal Contraente che beneficiano della liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell'Assicurato e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.

La designazione favorita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, recapiti anche di posta elettronica).

A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nell'ambito del modulo di proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.

Nel caso in cui i Beneficiari del Contratto di Assicurazione risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

A) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle

previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

B) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente *Contratto* di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa *liquidazione*, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'*Assicurato* sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

C) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a Beneficiari di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'*Assicurato*, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione del *Contratto* di Assicurazione, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'*Assicurato* la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

D) Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), il *Beneficiario* dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale.

Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

E) Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del *Beneficiario* per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.

F) Essendo la designazione del *Beneficiario* atto personale, il Curatore, il Tutore, l'Amministratore di Sostegno non possono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a tale disposizione, l'indicazione del *beneficiario* si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E).

In caso in cui al verificarsi dell'evento morte dell'*Assicurato* il *Beneficiario* designato risulti pre morto, il criterio di *liquidazione* riguardante tale soggetto sarà quello ereditario, considerandosi la *liquidazione* come una somma dell'asse ereditario e come tale eventualmente da ripartire secondo i criteri della successione per questi applicabile.

7.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

Le contestazioni di terzi riguardanti:

- la legittimazione del *beneficiario* di ottenere la *liquidazione*;
 - il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato,
- non sono opponibili alla *Compagnia*, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla *Compagnia*, ogni pretesa di colui che si riterrà *beneficiario* sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di *liquidazione* sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

7.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI

Nel corso della vigenza del *contratto* la designazione dei *Beneficiari* può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla *Compagnia*.

La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il *Contraente* ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di *revoca* e il *beneficiario* ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il *Contraente* abbia rinunciato per iscritto al potere di *revoca*, esclusivamente per il *Beneficiario* che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte dell'*Assicurato*;
- per i contratti nei quali il *Contraente* è diverso dall'*Assicurato*, in caso di premorienza del *Contraente* in corso di *contratto* dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del *Contraente* risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.

In caso di designazione non revocabile o modificabile, la *liquidazione*, il *recesso*, il *pegno* o il *vincolo* del *contratto* richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

La designazione del *Beneficiario* e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al *Contratto* di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, *revoca* o modifica del *beneficiario*.

La *Compagnia* può comunicare ai precedenti *Beneficiari* le comunicazioni o disposizioni di *revoca* o modifica degli stessi.

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il *Contratto* di Assicurazione, una *appendice* al *Contratto* di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:

- nel caso in cui la *Compagnia* non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere *condizioni contrattuali* difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della *Compagnia*;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità del il *Contratto* di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti della *Compagnia*.

8. OBBLIGHI DELLE PARTI



Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:

- quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di rifiutare in caso di *sinistro* e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
 - di contestare la validità del *contratto* entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di ridurre, in caso di *sinistro*, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;

- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

9. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI



In caso di *sinistro* (decesso dell'Assicurato) i Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell'art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
- espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.

I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita:

- richiesta scritta di *liquidazione*. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet www.credemvita.it al seguente link <https://www.credemvita.it/it/contatti/denunciamo-un-sinistro>, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria *quota* di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- modulo per l'adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Richiesta scritta di <i>liquidazione</i> per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN	Possibile utilizzare il modulo standard sul sito www.credemvita.it
Copia documento di identità in corso di validità	Per ciascun beneficiario
Copia del codice fiscale	Per ciascun beneficiario
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato	Per ciascun beneficiario

Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l'eventualità che in corso di *Contratto* sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi"), al fine di consentire alla *Compagnia* di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la *liquidazione* deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

(a) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" al fine di consentire alla *Compagnia* l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:

- certificato di morte dell' *Assicurato* in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - o se l' *Assicurato* ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del *de cuius*, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i>	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci

(b) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *beneficiario*), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il *beneficiario*, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a Credemvita la seguente documentazione:

- certificato di morte dell' *Assicurato* in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - o se l' *Assicurato* ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il *beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
 - o se non c'è testamento dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il *beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale del *Contratto* di Assicurazione solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere *condizioni contrattuali* difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della *Compagnia*;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all'autenticità del *Contratto* di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti di Credemvita.

Credemvita e il *beneficiario* cooperano in buona fede nell'esecuzione del *contratto*, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della *liquidazione* dell'indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell'Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.

Il *Beneficiario*, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il *Beneficiario* consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.

L'Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali ("interessato", ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

9.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della *Compagnia*, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al *Beneficiario*, il quale sottoscrive la relativa quietanza.

Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di *liquidazione* più lunghi.

Si precisa che i diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell'assicurato o, in mancanza di decesso dalla *scadenza* del *contratto*).

Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di *liquidazione* per iscritto entro e non oltre il termine di *prescrizione* di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.



10. COMUNICAZIONI

10.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente *Contratto*, tutte le comunicazioni del *Contraente* a Credemvita relative al presente *Contratto* dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemvita S.p.A.

Via Luigi Sani, 1– 42121 Reggio Emilia (R.E.) - ITALIA.

Fax: 0522/452704

e-mail: info@credemvita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

10.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemvita comunica al *Contraente* la documentazione precontrattuale, le informazioni da rendere in corso di *contratto*, ed in particolare l'*estratto conto annuale* della posizione assicurativa, mediante supporto durevole o con pubblicazione nell'Area Riservata qualora il *Contraente* abbia espresso l'apposito consenso a detta modalità dell'informativa o mediante supporto durevole.

Sul sito internet della *Compagnia* (www.credemvita.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente* potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti di Assicurazione sottoscritti quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni di assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal *Contraente*, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

Diversamente qualora non siano soddisfatte le condizioni per fornire le predette informative mediante sito internet o supporto durevole, oppure l'area riservata non sia disponibile, le informazioni saranno fornite su supporto cartaceo, e se trasmesse in corso di *contratto* all'indirizzo di residenza del *Contraente*.



11. NORME FINALI

11.1 CESSIONE

Il *Contraente* può cedere ad altri il *Contratto*, così come può darlo in *pegno* o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente *Contratto* che spettano verso il *Contraente* originario, secondo quanto previsto dal codice civile. Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita ne faccia annotazione sull'originale del *Contratto* di Assicurazione o su *appendice*, previa notifica della documentazione attestante la *cessione*, la costituzione del *pegno* o del *vincolo*, firmata dal *Contraente* e, laddove esistente, dal *Beneficiario* la cui designazione sia irrevocabile.

Nel caso di *pegno* o *vincolo*, l'operazione di *recesso* e riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o Vincolatario.

11.2 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente *Contratto* potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla *conclusione del contratto*, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al *Contraente* mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.

Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell'Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta al *Contraente* il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al riscatto.

11.3 LEGGE APPLICABILE

Il presente *contratto* di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal *contratto* stesso.

11.4 VALIDITA' E RINUNCE

La eventuale invalidità di singole clausole del presente *contratto* non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente *contratto*, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente *contratto*.

11.5 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente *contratto* è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del *Contraente*, dell'Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove la causa.

APPENDICE 1

Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di INVESTIRE SICURO (TARIFFA 60092)

ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011

Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

Limiti in entrata

- 30.000.000,00 di Euro computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II;
- 65.000.000,00 di Euro computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II.

Limiti in uscita

Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.

- c) In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

APPENDICE 2

ALLEGATO 2: Contraenti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011

Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell'anagrafica dell'intermediario risultano:

- Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti
- Cointestazione a cointestatario
- CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R.
- Società controllante a controllata
- CREDEM a società controllata
- CREDEM a società partecipata
- Società di capitali a consigliere
- Società di capitali a sindaco
- Gruppo familiare a singolo familiare
- CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria
- Condizionante a condizionato
- Garante totale a garantito
- Banca casa madre a filiale estera
- Referente a riferito
- Nominativo univoco a nominativo secondario
- Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore
- Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne)
- Società di capitali a legale rappresentante
- Società di persone a socio non legale rappresentante
- Società di persone a legale non socio
- Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati
- Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati
- inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante
- Genitore a figlio
- Coniuge A a coniuge B
- Fratello A a fratello B
- Nipote a nonno
- Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l'estinzione
- Intestatario rapporto a Titolare effettivo

Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall'intermediario.

APPENDICE 3

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”

Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”

Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”.

La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.

La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al *consolidamento* dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.

Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento

L'obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.

La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.

La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all'Unione Europea o all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario del segmento High Yield non possono rappresentare più del 15% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 25% della gestione.

Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La gestione separata può inoltre investire:

- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 40% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (OICR non armonizzati aperti o chiusi, FIA italiani o UE, ecc...) fino a un massimo del 20% del portafoglio.

La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.

Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio possono rappresentare fino al 10% del portafoglio.

Le operazioni con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26/10/2016, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l'utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Art.3 – Tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l'anno solare (dall'01/01 al 31/12 di ogni anno).

Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:

- le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
- le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.

Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

Art.4 – Certificazione

La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.5 – Norme finali

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.



CREDEMVITA

Investire Sicuro

Intermediario:

Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60092)

Segretezza per scudo fiscale

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

Estremi della proposta e dati relativi al premio

progressivo n. P/	data di decorrenza	durata (anni) 4	premio lordo euro	data scadenza
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

Il Contraente prende atto che gli unici mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita S.p.A. dalla banca ordinante;
- assegno circolare, assegno postale, assegno bancario, ai quali verranno applicati due giorni lavorativi di valuta dalla data di versamento.

Gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con essa le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto.

Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali al momento della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell'intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al momento della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle "Condizioni di Assicurazione INVESTIRE SICURO". Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale.

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, alternativamente, recandosi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo o inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia, o mediante comunicazione PEC come precisato nelle "Condizioni di Assicurazione di INVESTIRE SICURO".

Il Contraente conferisce all'intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto.

Il sottoscritto Contraente si dichiara altresì consapevole che le eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.)

firma Contraente



Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Credemvita II, Glossario, Fac simile del modulo di proposta, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali.
- di aver ricevuto un esemplare del contratto in particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della Compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto.
- di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" Allegato 3, "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" Allegato 4, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018.

firma Contraente



Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 "Cosa non è assicurato e limiti", art. 3 "Quanto inizia e quando finisce la copertura", art. 5 "Costi", art. 6.3 "Riscatto", art.7 "Beneficiari", art. 8. "Obblighi delle parti", art. 9 "Cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle somme", art. 11.2 "Modificazione delle condizioni di assicurazione"- oltre che gli Allegati: 1 "Limiti Reg. Isvap n.38/2011" e 2 "Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011" alle Condizioni di Assicurazione stesse".

firma Contraente



consenso Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C.C.



cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario)



luogo e data



Soggetto Collocatore





CREDEMVITA

Investire Sicuro

Intermediario:

Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60092)

Segretazione per scudo fiscale

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

Estremi della proposta e dati relativi al premio

progressivo n. P/	data di decorrenza	durata (anni) 4	premio lordo euro	data scadenza
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

Beneficiario

in caso di vita Il contraente stesso Beneficiario designato in forma nominativa ⁽¹⁾

1) Il contraente ESCLUDE l' invio della comunicazione di AVVISO SCADENZA al beneficiario in caso di vita (se diverso dal Contraente) SI NO

2) Il contraente ESCLUDE l' invio della comunicazione di AVVISO SCADENZA al beneficiario in caso di vita (se diverso dal Contraente) SI NO

in caso di morte Beneficiario designato in forma nominativa ⁽¹⁾ Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali

⁽¹⁾ cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, codice fiscale/P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato

AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell' assicurato, maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.

Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)

cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

firma Contraente



cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario)



luogo e data



Soggetto Collocatore



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 121.600.044 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

